

monografie

Luigi Grimaldi

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**

II Edizione



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti
extra



EdiSES
edizioni

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'**accesso ai servizi riservati** ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina



inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



registrati al sito **edises.it**




attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

SCARICA L'APP **INFOCONCORSI** DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

DIRITTO **INTERNAZIONALE PRIVATO**

Luigi Grimaldi



Diritto internazionale privato – II Edizione
Copyright © 2024, 2009, EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2028 2027 2026 2025 2024

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Autore:

Luigi Grimaldi, laureato in giurisprudenza, redattore e curatore di pubblicazioni giuridiche e raccolte normative

Cover Design: Digital Followers Srl

Progetto grafico e fotocomposizione: EdiSES Edizioni S.r.l.

Stampato presso: PrintSprint S.r.l. – Napoli

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 979 12 5602 131 4

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e, nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi su assistenza.edises.it

PREFAZIONE

Se la funzione del diritto internazionale «pubblico» è di disciplinare le relazioni fra gli Stati e le organizzazioni internazionali, quella del diritto internazionale «privato» è di individuare la normativa applicabile a quei rapporti privatistici che, pur sorti nel territorio dello Stato italiano, presentano rilevanti connessioni con sistemi giuridici esteri, ciò che mette il giudice nella condizione di dover stabilire quale sia la norma applicabile, se quella dell'ordinamento interno o quella dell'ordinamento estero.

Già il tedesco Friedrich Carl von Savigny, ispiratore e massimo teorizzatore della scuola storica del diritto e della pandettistica, avvertì l'esigenza che gli Stati si dotassero di un corpo normativo in grado di garantire agli stranieri un trattamento giuridico non peggiore di quello dei cittadini e allo stesso tempo di affrontare, in uno spirito comunitario, i problemi nascenti dai conflitti fra le leggi interne e quelle di altri ordinamenti.

Ma il primo a parlare di diritto internazionale privato fu il giurista statunitense Joseph Story, nei suoi *Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic*, editi nel 1834, quando l'autore era già membro della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Il lustro da lui dato alle scienze giuridiche americane, per la validità dei suoi studi e il ruolo di primo piano assolto in seno al supremo organo di giustizia, gli sarebbe valso, nel 1900, l'inserimento nella *Hall of Fame for Great Americans*.

Non meno preminente, per l'elaborazione di questa branca del diritto, fu il contributo di Pasquale Stanislao Mancini, considerato il padre della scuola internazionalprivatistica italiana, al cui modello si ispirarono le norme contenute nel codice civile del 1865, successivamente rielaborate dalle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice del 1942, costituenti il nucleo fondamentale della materia, mentre altri precetti si trovavano all'interno dello stesso codice civile, in quello di procedura civile e nel codice della navigazione.

Ci vollero altri cinquant'anni perché si desse alla materia un'organica sistemazione nella L. 31 maggio 1995, n. 218, intitolata «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», che comprende norme sulla giurisdizione, sul diritto applicabile e sul riconoscimento delle decisioni straniere e che costituisce ancor oggi la fonte interna fondamentale, sia pure fatta oggetto, nel succedersi del tempo e delle legislature, di rilevanti interventi di modifica e integrazione.

Giova evidenziare come questa legge abbia introdotto, fra l'altro, il principio in base al quale la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano può dipendere anche dall'accordo delle parti o dal comportamento del convenuto che, comparendo nel processo, non eccepisca al riguardo – nella sua prima difesa – il difetto di giurisdizione (art. 4). Una sorta di “portabilità” della giurisdizione, che ha dato luogo al fenomeno del cosiddetto “forum shopping”, per cui colui che debba far valere una pretesa in sede giudiziaria può scegliere, in taluni casi, di rivolgersi al tribunale che applica la legge a lui più favorevole. Un enorme ampliamento dell'operatività del diritto internazionale privato,

ciò che consente di “esportare” – e perciò “internazionalizzare” – le regole nazionali ove le parti lo richiedano.

Un fenomeno che, come evidenziato dalla giurisprudenza, segna il superamento del monopolio statale della disciplina della giurisdizione e delle rigidità connesse, ormai incompatibile con l'avvento della concorrenza internazionale e sopranazionale degli ordinamenti giuridici.

ABBREVIAZIONI

| | |
|--------------------|---|
| art. | articolo |
| artt. | articoli |
| c.c. c | odice civile |
| c.p. | codice penale |
| c.p.c. | codice di procedura civile |
| c.p.p. | codice di procedura penale |
| Cass. civ. | Cassazione civile |
| Cass. pen. | Cassazione penale |
| cd. | cosiddetto |
| cit. | citato |
| conv. | convertito |
| Conv. | Convenzione |
| Corte cost. | Corte costituzionale |
| Cost. | Costituzione |
| d.i.p. | diritto internazionale privato |
| D.L. | decreto legge |
| D.Lgs. | decreto legislativo |
| D.M. | decreto ministeriale |
| d.p.c.i. | diritto processuale civile internazionale |
| D.P.R. | decreto del Presidente della Repubblica |
| disp. att. | disposizioni di attuazione |
| disp. prel. | disposizioni preliminari |
| etc. | eccetera |
| G.A. | giudice amministrativo |
| G.O. | giudice ordinario |
| L. | legge |
| L. cost. | legge costituzionale |
| L. fall. | legge fallimentare |
| P.A. | pubblica amministrazione |
| R.D. | Regio decreto |
| sent. | sentenza |
| sez. un. | sezioni unite |
| sez. | sezione |
| ss. | seguenti |
| T.U. | Testo unico |



INDICE

PARTE PRIMA

Principi ed istituti del diritto internazionale privato

Capitolo 1 | Diritto internazionale privato: origini storiche e fonti

| | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Nozione e funzione..... | 3 |
| 1.2 | Differenze da altre branche del diritto e improprietà dell'espressione "diritto internazionale privato"..... | 4 |
| 1.3 | L'evoluzione storica del diritto internazionale privato. Brevi cenni..... | 5 |
| 1.4 | Le fonti del diritto internazionale privato. Fonti interne e fonti esterne..... | 6 |
| 1.5 | La <i>lex mercatoria</i> | 8 |
| 1.6 | La struttura della legge di riforma del d.i.p..... | 9 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 1..... | 10 |

Capitolo 2 | La struttura e la funzione della norma di diritto internazionale privato

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Il rinvio o richiamo | 12 |
| 2.2 | La struttura della norma di d.i.p..... | 13 |
| 2.3 | Le qualificazioni | 13 |
| 2.4 | I criteri di collegamento | 15 |
| 2.5 | Il concorso di criteri di collegamento..... | 15 |
| 2.6 | La funzione delle norme di diritto internazionale privato | 16 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 2 | 18 |

Capitolo 3 | Il funzionamento della norma di diritto internazionale privato

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Il rinvio o richiamo | 20 |
| | 3.1.1 Nozione..... | 20 |
| | 3.1.2 Il principio <i>iura novit curi</i> e il rinvio a ordinamenti stranieri plurisoggettivi..... | 21 |
| 3.2 | Adattamento..... | 22 |
| 3.3 | Il rinvio oltre e il rinvio indietro | 22 |
| | 3.3.1 Principio della globalità o integralità del rinvio | 22 |
| | 3.3.2 Il rinvio nel sistema italiano di d.i.p. | 23 |
| 3.4 | Limiti all'applicazione del diritto straniero richiamato | 24 |
| 3.5 | Le norme di applicazione necessaria | 25 |
| 3.6 | L'ordine pubblico | 25 |



| | | |
|-----|---|----|
| 3.7 | Il problema della costituzionalità della norma straniera..... | 27 |
| 3.8 | La reciprocità | 28 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 3 | 29 |

Capitolo 4 | Persone ed enti

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Lo statuto personale delle persone fisiche..... | 31 |
| 4.2 | La capacità delle persone fisiche..... | 32 |
| 4.3 | Gli istituti di protezione dei minori e delle altre persone incapaci..... | 34 |
| 4.4 | Scomparsa, assenza e morte presunta | 35 |
| 4.5 | I diritti della personalità | 35 |
| 4.6 | Stato e capacità degli enti..... | 36 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 4..... | 38 |

Capitolo 5 | I rapporti familiari

| | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | Premessa..... | 42 |
| 5.2 | Gli sponsali e le condizioni per contrarre matrimonio | 42 |
| 5.3 | La celebrazione del matrimonio..... | 44 |
| | 5.3.1 Forma del matrimonio | 44 |
| | 5.3.2 Matrimonio del cittadino italiano all'estero | 44 |
| | 5.3.3 Matrimonio dello straniero in Italia..... | 45 |
| 5.4 | I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi..... | 46 |
| | 5.4.1 I rapporti personali tra coniugi..... | 46 |
| | 5.4.2 I rapporti patrimoniali tra coniugi..... | 47 |
| 5.5 | Separazione personale e scioglimento del matrimonio | 48 |
| 5.6 | La Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni..... | 50 |
| 5.7 | Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso, l'unione civile, i contratti di convivenza..... | 51 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 5 | 53 |

Capitolo 6 | Filiazione e adozione

| | | |
|-----|--|----|
| 6.1 | Il rapporto di filiazione..... | 57 |
| | 6.1.1 Concetti introduttivi..... | 57 |
| | 6.1.2 La costituzione del rapporto di filiazione e lo <i>status</i> di figlio..... | 58 |
| | 6.1.3 Il riconoscimento di figlio | 58 |
| | 6.1.4 Rapporti tra genitori e figli..... | 59 |
| | 6.1.5 Giurisdizione in materia di filiazione | 59 |
| 6.2 | L'adozione..... | 60 |
| | 6.2.1 Concetti generali..... | 60 |
| | 6.2.2 Criteri di collegamento..... | 61 |
| | 6.2.3 Giurisdizione italiana e riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione | 62 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 6 | 64 |

Capitolo 7 | Successioni e donazioni

| | | |
|-------|---|----|
| 7.1 | La successione <i>mortis causa</i> : principi generali | 68 |
| 7.2 | La successione testamentaria | 70 |
| 7.3 | La divisione ereditaria | 71 |
| 7.3.1 | La successione per causa di morte | 71 |
| 7.3.2 | La legge applicabile alle successioni secondo il Regolamento (CE) n. 650/2012 | 71 |
| 7.3.3 | La giurisdizione in materia successoria | 72 |
| 7.4 | Le donazioni | 73 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 7 | 75 |

Capitolo 8 | I diritti reali

| | | |
|-------|--|----|
| 8.1 | I diritti reali nella legge di riforma | 77 |
| 8.2 | Il possesso, la proprietà e i diritti reali su cosa altrui | 77 |
| 8.2.1 | La <i>lex rei sitae</i> | 77 |
| 8.2.2 | Beni mobili | 78 |
| 8.2.3 | Acquisto del diritto | 79 |
| 8.2.4 | Giurisdizione | 80 |
| 8.3 | Il <i>trust</i> | 80 |
| 8.4 | Diritti reali su beni in transito | 81 |
| 8.5 | La disciplina dei diritti sui beni immateriali | 82 |
| 8.6 | La pubblicità degli atti relativi ai diritti reali | 83 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 8 | 85 |

Capitolo 9 | Le obbligazioni contrattuali

| | | |
|-----|---|----|
| 9.1 | Le obbligazioni contrattuali nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato | 87 |
| 9.2 | I principi di determinazione della legge applicabile | 88 |
| 9.3 | La disciplina europea delle obbligazioni contrattuali | 90 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 9 | 91 |

Capitolo 10 | Le obbligazioni non contrattuali

| | | |
|--------|---|-----|
| 10.1 | Le obbligazioni non contrattuali | 93 |
| 10.2 | La promessa unilaterale | 93 |
| 10.3 | I titoli di credito | 94 |
| 10.4 | La rappresentanza | 95 |
| 10.5 | Le obbligazioni nascenti dalla legge | 97 |
| 10.6 | Responsabilità per fatto illecito | 97 |
| 10.7 | Danno da prodotti difettosi | 98 |
| 10.8 | Normativa dell'Unione europea | 98 |
| 10.8.1 | La responsabilità per fatto illecito e le obbligazioni nascenti dalla legge | 98 |
| 10.8.2 | La responsabilità per concorrenza sleale, danno ambientale, la violazione della proprietà intellettuale e attività sindacale | 101 |
| | Quesiti di verifica Capitolo 10 | 102 |

PARTE SECONDA

Il diritto processuale civile internazionale

Capitolo 11 | La giurisdizione internazionale del giudice italiano

| | | |
|--------------------------------------|--|-----|
| 11.1 | Il diritto processuale civile internazionale..... | 109 |
| 11.2 | La giurisdizione italiana..... | 110 |
| 11.2.1 | L'intervento della legge di riforma..... | 110 |
| 11.2.2 | Criteri generali e speciali di giurisdizione..... | 111 |
| 11.2.3 | Criteri sussidiari di giurisdizione..... | 113 |
| 11.3 | La derogabilità della giurisdizione italiana..... | 113 |
| 11.4 | La litispendenza internazionale..... | 114 |
| 11.4.1 | La disciplina dettata dalla L. n. 218/1995..... | 114 |
| 11.4.2 | La litispendenza e convenzioni internazionali..... | 115 |
| 11.5 | Il momento determinante la giurisdizione..... | 116 |
| 11.6 | Il difetto di giurisdizione..... | 116 |
| 11.7 | La volontaria giurisdizione e i provvedimenti cautelari..... | 117 |
| Quesiti di verifica Capitolo 11..... | | 118 |

Capitolo 12 | La disciplina processuale

| | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| 12.1 | La legge regolatrice del procedimento..... | 121 |
| 12.2 | Le notificazioni internazionali..... | 121 |
| 12.2.1 | Principio della <i>lex loci executionis</i> | 121 |
| 12.2.2 | Normativa dell'Unione europea..... | 122 |
| Quesiti di verifica Capitolo 12..... | | 124 |

Capitolo 13 | Riconoscimento ed efficacia delle decisioni giudiziarie e degli atti stranieri

| | | |
|--------------------------------------|--|-----|
| 13.1 | Il riconoscimento delle sentenze straniere..... | 125 |
| 13.2 | Il controllo eventuale della Corte di appello..... | 126 |
| 13.3 | Il riconoscimento di provvedimenti stranieri..... | 127 |
| 13.4 | Il riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria..... | 128 |
| 13.5 | La Convenzione di Bruxelles..... | 128 |
| 13.6 | Circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo..... | 129 |
| 13.7 | Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri..... | 130 |
| 13.8 | Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero e delle transazioni giudiziarie..... | 132 |
| 13.9 | Il titolo esecutivo europeo..... | 133 |
| 13.10 | La notificazione di atti di autorità straniere..... | 134 |
| Quesiti di verifica Capitolo 13..... | | 135 |

Capitolo 6

Filiazione e adozione

6.1 Il rapporto di filiazione

6.1.1 Concetti introduttivi

Si intende per filiazione il rapporto che lega il genitore e le persone da lui procreate. La L. 10-12-2012, n. 219 e il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154, nel riformare la disciplina della filiazione, hanno eliminato dall'ordinamento italiano le residue distinzioni tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, affermando il principio dell'**unicità dello stato giuridico dei figli** (art. 315 c.c.). Si è così voluto affermare una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli, in attuazione dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale.

In questa prospettiva, con una fondamentale innovazione rispetto alla previgente disciplina codicistica, si riconosce oggi un unico *status* giuridico, quello di «figlio», eliminando, anche sotto un profilo lessicale, la distinzione tra figlio legittimo e naturale; laddove si rendesse comunque necessario indicarne l'origine, si prevede l'impiego delle locuzioni «**figli nati nel matrimonio**» e «**figli nati fuori dal matrimonio**», in luogo di quelle precedenti «figli legittimi» e «naturali».

Conseguenza di tale premessa è stata l'**estensione delle disposizioni in tema di filiazione a tutti i figli**, senza distinzioni, e una rivisitazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio con l'espressa abrogazione dell'istituto della cd. **legittimazione dei figli naturali** (erano detti «*legittimati*» quei figli che, nati fuori dal matrimonio, acquistavano la qualità di figli legittimi per susseguente matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice).

Sul piano della disciplina internazionalprivatistica della filiazione, le principali fonti sono costituite dalla L. n. 218/1995 (artt. 33-37), dal Regolamento n. 2019/1111/UE, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale di minori, dalla Convenzione dell'Aja del 1961 in tema di protezione dei minori e dalla Convenzione dell'Aja del 1973 sugli obblighi alimentari.

Il principale criterio di collegamento è rappresentato dalla **legge nazionale del figlio** al momento della nascita, il che consente di rispettare il principio di uguaglianza tra genitori e la centralità dell'interesse del figlio. A tale ultimo proposito, può evidenziarsi che è possibile derogare a tale criterio e, quindi, applicare la legge nazionale di uno dei genitori, quando possa derivarne un vantaggio sotto il profilo del *favor filiationis*.

Sono state eliminate, d'altro canto, le disposizioni che prevedevano un trattamento differenziato per la filiazione naturale, la legittimazione, il riconoscimento del figlio naturale.

6.1.2 La costituzione del rapporto di filiazione e lo *status* di figlio

La costituzione del rapporto di filiazione e l'attribuzione dello *status* di figlio sono regolati dall'art. 33 della L. n. 218/1995. Stabilisce il co. 1 della norma, così come riscritta dal D.Lgs. n. 154/2013, che lo «stato» di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

La **cittadinanza del figlio** quale criterio principale di collegamento e, quindi l'**applicazione della sua legge nazionale** per determinare e regolare la nascita del rapporto di filiazione, costituisce un'importante innovazione introdotta dal legislatore della riforma già prima della riscrittura dell'art. 33.

La scelta di questo criterio di collegamento segue i principi ispiratori della disciplina sostanziale della filiazione che, fin dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è, per l'appunto, caratterizzata dalla centralità attribuita all'interesse del figlio, rispetto agli altri membri della famiglia.

Il sistema delle preleggi al codice civile, invece, individuava nella legge nazionale del padre la disciplina legislativa applicabile allo stato di figlio, con un'impostazione decisamente anacronistica, tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale che nel 1987 avevano toccato gli artt. 18 e 20 delle preleggi, nelle parti in cui attribuivano prevalenza alla legge nazionale rispettivamente del marito (nei riguardi della moglie) e del padre.

Si applica, tuttavia, la **legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori** se più favorevole al figlio al momento della nascita. Sul punto, anche il precedente dettato normativo prevedeva una deroga al criterio di collegamento della legge nazionale del figlio laddove dall'applicazione di una legge diversa derivasse per il figlio maggior vantaggio: si stabiliva, infatti, che era legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori fosse cittadino al momento della nascita. Si trattava di una disposizione che, lungi dal voler escludere aprioristicamente l'applicazione della legge nazionale del figlio, dettava un criterio suppletivo, ispirato al *favor legitimitatis*, per il caso in cui la sua legge nazionale non gli attribuisse lo *status* di figlio legittimo.

La legge nazionale del figlio o, se più favorevole, quella dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori regola i presupposti e gli effetti dell'**accertamento** e della **contestazione dello stato di figlio**; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana. Si deve ritenere fermo, evidentemente, il limite dell'eventuale contrasto con le norme interne di ordine pubblico (art. 16, L. n. 218/1995).

Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'**unicità dello stato di figlio**.

6.1.3 Il riconoscimento di figlio

Il riconoscimento è l'atto formale con il quale un soggetto dichiara di essere il genitore di un determinato bambino nato al di fuori del matrimonio.

Ai sensi dell'art. 35 della L. n. 218/1995 le **condizioni per il riconoscimento** del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevo-

le, dalla legge nazionale del genitore che effettua il riconoscimento nel momento in cui questo avviene. Si applica la legge italiana se tali leggi non prevedono il riconoscimento. La **capacità del genitore** di operare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. La **forma del riconoscimento** è regolata, invece, dalla legge dello Stato in cui lo stesso avviene (*lex loci actus*) o da quella che ne disciplina la sostanza. In tema di forma non è ammesso il rinvio *ex art. 13, co. 2, lett. b)*, L. n. 218/1995.

Anche questa norma contiene una deroga al criterio di collegamento della legge nazionale del figlio, laddove ammette che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale siano regolate dalla legge nazionale di colui che fa il riconoscimento, se più favorevole.

6.1.4 Rapporti tra genitori e figli

Tutti i rapporti tra genitori e figli, siano essi di natura personale o patrimoniale, inclusa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla **legge nazionale del figlio** (art. 36 L. n. 218/1995). Sono, dunque, regolati dalla legge nazionale del figlio gli obblighi di educazione ed istruzione, di assistenza morale e materiale reciproca, i poteri di amministrazione e rappresentanza spettanti ai genitori sui beni del figlio.

Giova ricordare come la riforma del diritto di famiglia del 1975 avesse, tra le altre numerose novità, sostituito all'arcaico concetto di patria potestà l'istituto della **potestà genitoriale**, equamente esercitata da entrambi i coniugi, un potere attribuito ai genitori non già nel loro interesse, bensì nell'interesse esclusivo degli stessi figli (si definiva, perciò, un potere per i figli, non sui figli). Per questa ragione in tempi più recenti si è cominciato a parlare di **responsabilità genitoriale**, terminologia ora definitivamente sancita anche a livello codicistico.

Il nuovo art. 316 c.c. (dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 154/2013, attuativo della *riforma della filiazione*) dispone che **entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale** e la esercitano di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

In tal modo, la centralità dell'interesse del figlio è appieno rispettata, si evitano eventuali problemi di coordinamento che si sarebbero potuti verificare nel caso di genitori con diverse nazionalità e si tiene anche conto dei principi che ispirano la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), nonché il diritto interno.

La legge nazionale da prendere in considerazione, in caso di mutamento di cittadinanza da parte del figlio, è quella attuale, cioè quella posseduta dal figlio nel momento in cui si pone un problema di disciplina giuridica del rapporto.

Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le **norme del diritto italiano** che (art. 36-*bis*):

- > attribuiscono a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
- > stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
- > attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (come, per esempio, la pronuncia di decadenza, che priva i genitori della responsabilità genitoriale) in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

6.1.5 Giurisdizione in materia di filiazione

In materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli, l'art. 37 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dall'art. 3 (*vedi*

Cap. 4, par. 5, in questa stessa Parte) e, in materia di volontaria giurisdizione, dall'art. 9, anche quando uno dei genitori o il figlio ha la **cittadinanza italiana o residenza in Italia**.

In materia, peraltro, rileva il **Regolamento n. 2019/1111/UE**, che attribuisce la competenza generale per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di **abituale residenza del minore** alla data in cui le autorità sono adite (art. 7).

L'art. 10 dello stesso Regolamento, inoltre, prevede per le parti la **facoltà di scelta del foro**. La norma stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni qui di seguito descritte.

Si richiede, in primo luogo, che il minore abbia un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

- almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
- in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore oppure il minore è cittadino di quello Stato.

In secondo luogo, le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale devono aver in via alternativa:

- liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e, dal canto suo, l'autorità giurisdizionale si sia assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza.

Infine, l'esercizio della competenza giurisdizionale deve essere conforme all'interesse superiore del minore.

Se non è possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'art. 10, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Si applica questa disposizione anche ai **minori rifugiati o sfollati** a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale (art. 11).

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente a norma del Regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata in via residuale dalla legge di quello stesso Stato (art. 14).

6.2 L'adozione

6.2.1 Concetti generali

La disciplina dell'adozione nel nostro ordinamento è stata oggetto di una integrale riforma operata con la L. n. 184/1983.

Tale legge ha eliminato la distinzione fra adozione ordinaria ed adozione speciale ed ha introdotto, tra l'altro, gli istituti dell'affidamento e dell'adozione internazionale.

Le disposizioni della legge sull'adozione sono state poi rivisitate dalla L. n. 476/1998 con cui si è ratificata e si è data esecuzione alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in tema di tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale, e da successivi interventi modificativi e integrativi.

monografie

Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana monografie presentano gli aspetti salienti della disciplina senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

Con una struttura semplice e un linguaggio chiaro, il testo analizza la principale fonte interna in materia di **diritto internazionale privato**, la L. 31 maggio 1995, n. 218, nonché la normativa europea e le convenzioni internazionali.

Aggiornamenti

La presente edizione dà atto dell'evoluzione normativa degli ultimi quindici anni. Si segnalano, fra i provvedimenti rilevanti, anche europei: la L. 10-12-2012, n. 219 e il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154, che hanno riformato la disciplina della filiazione; la L. 20-5-2016, n. 76, che ha regolamentato le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze; il Regolamento (CE) n. 650/2012, in materia fra l'altro di successioni; il Regolamento (CE) n. 1215/2012, in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 2019/1111/UE, in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori.






IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti
extra

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito **edises.it**.



 blog.edises.it
 infoConcorsi
 infoconcorsi.edises.it



€ 23,00

ISBN 979-12-5602-131-4



9 791256 021314